



C- I

22449.21

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

MAGDA CRISTIANO
MARCO VANNUCCI
MASSIMO FERRO
PAOLA VELLA
MASSIMO FALABELLA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Oggetto

Fallimento - Società cancellata dal registro delle imprese - Capacità processuale

Ud. 09/02/2021 CC
Cron. 22449
R.G.N. 20921/2017

ORDINANZA

sul ricorso 20921/2017 proposto da:

Samuele, Matteo, nella qualità di ex soci della I s.r.l.
in liquidazione, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'avvocato, rappresentati e difesi dall'avvocato, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrenti -

contro

Angelo, Roberto;

- intimati -

avverso la sentenza n. 767/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

ORD
682
2021

09/02/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO.

FATTI DI CAUSA

1. — Con ricorso depositato il 12 novembre 2008 i
s.a.s., in liquidazione, chiedeva la dichiarazione
di fallimento di s.r.l., pure in liquidazione, società cessata e
cancellata dal registro delle imprese in data 22 aprile 2008.

non si costituiva in giudizio e il Tribunale di Brescia, con
sentenza del 17 aprile 2009, accertata la sussistenza dei necessari
presupposti, ne dichiarava il fallimento.

2. — La pronuncia era fatta oggetto di reclamo da parte del
liquidatore della società dichiarata fallita e, nel contraddittorio con
che si costituiva, la Corte di appello di Brescia con sentenza
del 5 agosto 2009, accertata la nullità della notifica del ricorso per la
dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione della fallita,
dichiarava la nullità della decisione del giudice di primo grado.

3. — Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con
sentenza n. 8455 del 23 aprile 2012, cassava la decisione impugnata
e rinviava la causa alla Corte di Brescia.

4. — Quest'ultima, in sede di rinvio, rigettava il reclamo
proposto da e, per l'effetto, confermava integralmente la
sentenza di primo grado con cui era stato dichiarato il fallimento della
medesima.

5. — Samuele e Matteo nella loro qualità di ex-soci di I
, ricorrono per cassazione avverso detta pronuncia facendo valere
un unico motivo di impugnazione che è illustrato da memoria. Non vi
sono controricorrenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — La sentenza impugnata è censurata per l'inesistenza della
notifica della citazione in riassunzione, oltre che per violazione o falsa
applicazione degli artt. 2495 c.c., 81, 159 e 160 c.p.c.. Viene
lamentato che la citazione in riassunzione sia stata notificata a Felice
liquidatore di I ; la quale era stata cancellata dal registro

delle imprese in data 22 aprile 2008; si sostiene, in particolare, che, in considerazione di ciò, la notifica era stata effettuata a un soggetto non legittimato a riceverla. Si spiega, in proposito, che con l'estinzione della società conseguente alla cancellazione del registro delle imprese si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali, sotto il profilo processuale, acquisiscono anche la legittimazione attiva e passiva per la società. È aggiunto che la legittimazione del liquidatore della società cancellata persiste, ai fini fallimentari, fino a quando non sia decorso l'anno dalla cancellazione dell'ente dal registro delle imprese. Analoga eccezione, in punto di legittimazione, è svolta con riferimento al curatore fallimentare, il quale è stato evocato nel giudizio di reclamo (anche se non si è in quella sede costituito). Viene osservato, al riguardo, che a seguito della pubblicazione della prima sentenza della Corte di appello di Brescia, poi cassata, era da considerare società *in bonis*, e non già un soggetto fallito; ad avviso del ricorrente «[n]on esisteva, quindi, un curatore fallimentare cui notificare la citazione riassuntiva», la quale avrebbe dovuto essere notificata ai soci, quali successori della società estinta.

2. — Il ricorso è inammissibile.

Come è noto a norma dell'art. 10 l. fall. una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione; tale previsione implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi, per *fictione juris*, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale (Cass. 1 marzo 2017, n. 5253; Cass. 6 novembre 2013, n. 24968; Cass. 13 settembre 2013, n. 21026; il principio è stato enunciato da Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070, ma non risulta massimato); in termini generali, nel corso della procedura concorsuale la posizione processuale del fallito è sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava: si tratta, appunto, di una finzione, che postula come esistente ai soli fini del procedimento

concorsuale un soggetto ormai estinto (Cass. Sez. U. 12 marzo 2013, n. 6070 cit., sempre in motivazione).

In piena coerenza con detto principio, il presente giudizio, anteriormente alla proposizione del ricorso per cassazione di cui ci si deve occupare, è stato trattato nel contraddittorio con la società fallita. Gli ex soci di questa non ne sono stati parte.

Il ricorso per cassazione è stato invece proposto da Samuele e Matteo , nella loro qualità di ex soci di .

Ora, i medesimi risultano privi della legittimazione ad impugnare la sentenza resa dalla Corte di appello in esito al rinnovato giudizio di reclamo. Risulta difatti assorbente, ai fini che interessano, il rilievo per cui coloro che non sono stati parti del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento non sono legittimati a ricorrere per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello confermativa della menzionata dichiarazione, atteso che la legittimazione a proporre impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, né la specialità del reclamo fallimentare prevale sul sistema impugnatorio ordinario in materia di ricorso per cassazione (Cass. 5 novembre 2018, n. 28096; Cass. 6 marzo 2017, n. 5520).

3. — Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 9 febbraio 2020.

Il Presidente

Sez. I - R.G. 20921/17
camera di consiglio 9.2.2020

